



mento



PROVINCIA DI SAVONA

AREA TECNICA
Settore Sviluppo Urbano e Gestione del Territorio - Ambiente

SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO, CERNITA E TRATTAMENTO CON RECUPERO DI RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (CER 20.01.08) DA RACCOLTA DIFFERENZIATA

dal 01.07.2019 al 31.12.2020
a fronte di un quantitativo presunto di 2340 ton

CIG master 7911968A88
CIG derivato 79216597CD

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Pietra Ligure, lì 30.04.2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vittorio Burastero

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
Ing. Jgor Nolesio



INDICE

0. PREMESSA
1. OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO
2. IMPORTO DEL CONTRATTO
3. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5. IMPIANTO DI DESTINAZIONE: REQUISITI ED OPERATIVITÀ
6. CONFORMITA' DEL RIFIUTO E VERIFICHE
7. PREZZO OFFERTO
8. AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO
9. CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
10. COPERTURE ASSICURATIVE
11. ONERI DELL'IMPRESA
12. RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA
13. PENALITÀ PER INTERRUZIONE O RITARDATO AVVIO DEL SERVIZIO
14. PAGAMENTI
15. VARIAZIONI CONTRATTUALI E/O DEI CONFERIMENTI
16. INVARIABILITÀ DEI PREZZI
17. CESSIONE DEL CREDITO
18. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
19. RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI
20. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA
22. SUBAPPALTO
23. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
24. RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
25. SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO
26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
27. APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI
28. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 0 - PREMESSA

Le presenti norme regolano il servizio da eseguirsi da parte dell'Impresa aggiudicatrice, che per brevità viene in seguito denominata "Impresa" o "Ditta" a favore del Comune di Pietra Ligure che per brevità viene in seguito denominato "Stazione Appaltante" o "Committente" ed integrano, formandone parte sostanziale, il contratto che sarà stipulato.

Nel seguito del presente Capitolato Speciale d'Oneri e negli altri documenti di gara si indica con: FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) i rifiuti biodegradabili di cucine e mense, codice CER 20.01.08.

Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

L'appalto, costituito da un unico lotto, ha per oggetto il **servizio di pretrattamento, cernita e trattamento con recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (codice CER 20.01.08)** raccolti e trasportati dalla società attuale appaltatrice del servizio di gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta portata porta dei rifiuti urbani, comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale e gestione del Centro Comunale di raccolta, sia con servizio porta a porta che presso Ecocentro, provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure.

La durata del servizio è di **mesi DICIOOTTO**, ovvero **dal 01.07.2019 al 31.12.2020**, e comunque a decorrere dalla stipula del Contratto e il servizio, nelle more della stipula dello stesso, potrà eventualmente, essere affidato in via d'urgenza (vedi successivo art. 8).

Si riferisce ad un quantitativo di rifiuti stimato in circa 2.340,00 tonnellate, suscettibili di incremento o diminuzione in funzione dell'intensificazione o diminuzione della raccolta differenziata.

Tale quantitativo è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente Appaltante. In ogni caso l'Impresa nulla potrà pretendere dalla Stazione Appaltante qualora i rifiuti conferiti risultassero inferiori ai quantitativi indicati (vedi successivo art. 7).

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio nella piena osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

L'impianto di conferimento dovrà essere autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per lo specifico rifiuto oggetto dell'appalto (codice CER 20 01 08).

I rifiuti verranno trasportati all'impianto di conferimento dalla ditta attuale appaltatrice del servizio di gestione dei servizi di raccolta portata porta dei rifiuti urbani, per sei giorni alla settimana.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo di spesa stimata è così suddiviso:

A)	importo a base d'appalto	€/ton 120,00 × 2.340 ton	=	€	280.800,00
	IVA 10%			€	<u>28.080,00</u>
	Totale			€	308.880,00

L'importo complessivo del contratto sarà quello risultante dall'applicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara per il citato **quantitativo presunto** e dovrà pertanto risultare non superiore a € 280.800,00. Pertanto l'importo definitivo di contratto sarà determinato dalla quantità realmente recuperate presso l'impianto, come da F.I.R.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base del servizio preventivato che potrà subire variazioni a secondo della produzione delle utenze. L'importo del contratto sarà quello dell'appalto decurtato del ribasso d'asta. Il prezzo a base di gara è di **€ 120,00/tonnellata oltre IVA al 10%**.
Il prezzo offerto non sarà oggetto di revisione periodica.

Art. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto i documenti di seguito puntualmente individuati:

- 1) Capitolato Speciale d'Oneri.

Dovendo il servizio svolgersi completamente all'interno della proprietà privata dell'azienda, il DUVRI non è necessario.

Art. 4 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta, ai sensi art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri e sub criteri di valutazione dell'OEPV, ai sensi dell'art. 95 comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.

A. VALUTAZIONE TECNICA: massimo punti 70

È data dalla somma delle componenti come sotto specificate:

A1 - massimo 25 punti che saranno attribuiti in forza della distanza (da intendersi come dato medio) dell'impianto di destinazione iniziale dal Comune di Pietra Ligure all'impianto di destinazione, come di seguito indicato:

Casistica	Punteggio
Distanza Impianto <= di 50 km	25
Distanza Impianto > 50 km ed <= 100 km	12
Distanza Impianto > 100 km ed <= 150 km	6

Distanza Impianto > 150 km	1
----------------------------	---

I costi di trasporto sono a carico della ditta attuale appaltatrice del servizio di gestione dei servizi di raccolta portata porta dei rifiuti urbani.

Le distanze saranno valutate sulla base della percorrenza più corta possibile dei mezzi dal territorio del Comune di Pietra Ligure alla sede dell'impianto, con riferimento al chilometraggio rilevato con riferimento al programma sul sito www.viamichelin.it – tipo di itinerario: il più corto.

A2 - massimo 30 punti che saranno attribuiti sommando il punteggio attribuito ad ogni certificazione internazionale o comunitaria posseduta dall'Impianto di destinazione iniziale come di seguito indicato:

Certificazione	Punteggio
Serie ISO 9000	3
Serie ISO 14000	5
Serie ISO 18000	5
EMAS	10
Possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione al servizio oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle prestazioni oggetto del contratto	5
Altre certificazioni di qualità di prodotto (es.OKCompost, ecc.) rilasciate da Enti accreditati (es. Consorzio Italiano Compostatori)	2

A3 - massimo punti 15 che saranno attribuiti come di seguito indicato:

Utilizzo di fonti rinnovabili nello stabilimento (*)	Punteggio
Dovrà essere prodotta apposita relazione con analisi di confronto tra le potenze elettriche e termiche necessarie alle attività nello stabilimento e quelle soddisfatte da fonti energetiche rinnovabili. La relazione dovrà essere completa di planimetria generale dell'area di impianto con l'indicazione di tutti i punti di consegna della fornitura di energia, nonché delle potenze elettriche e termiche installate	
A totale copertura del proprio fabbisogno (elettrico e termico)	15
A copertura superiore al 50% del proprio fabbisogno (elettrico e termico)	8
A copertura inferiore al 50% del proprio fabbisogno (elettrico e termico)	4

(*) il concorrente dovrà predisporre idonea documentazione attestante il fabbisogno complessivo necessario, e quello coperto da fonti rinnovabili

La suddetta documentazione sarà esaminata, in seduta riservata, dalla commissione giudicatrice che utilizzerà i criteri di valutazione ed i relativi parametri, precedentemente elencati, ed attribuirà i rispettivi punteggi. In riferimento al punto A3, ogni Commissario esprimerà il proprio voto e il valore medio dei voti attribuiti sarà il punteggio ottenuto dal concorrente.

Al termine della valutazione dell'offerta tecnica, verrà determinata una graduatoria, per cui ogni offerente avrà un punteggio dato dalla somma dei punteggi attribuiti per ogni sub-criterio precedentemente riportato.

Al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 70 punti), la Commissione procederà, qualora nessuno dei concorrenti abbia conseguito il massimo punteggio tecnico, alla c.d. "riparametrazione" finalizzata ad attribuire il massimo punteggio tecnico complessivo.

B – Valutazione Economica: massimo 30 punti

Dovrà essere indicato il ribasso percentuale offerto per il servizio di trattamento della frazione organica di cui al CER 20.01.08.

Il punteggio relativo all'offerta economica verrà stabilito secondo la seguente formula:

$$C(a)_{\text{OFF ECON}} = W_i * V(a)_i$$

dove:

$C(a)_{\text{OFF ECON}}$ = indice di valutazione dell'offerta economica (a);

W_i = punteggio attribuito al requisito "offerta economica", pari a 30;

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, e dato da:

$$V(a)_i = R(a)_i / R_{\text{max}}$$

dove:

- $R(a)_i$ = ribasso unico percentuale offerto dall'i-esimo concorrente;

- R_{max} = ribasso unico percentuale massimo offerto.

Il coefficiente $V(a)_i$ sarà espresso fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore.

Pertanto, il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \text{Somatoria } S(a)_i + C(a)_{\text{OFF ECON}}$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (a);

$S(a)_i$ = punteggi attribuiti nella valutazione tecnica per l'i-esimo concorrente;

$C(a)_{\text{OFF ECON}}$ = indice di valutazione dell'offerta economica (a).

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo aggregativo-compensatore.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

\sum_n = sommatoria.

I requisiti minimi richiesti per la partecipazione sono quelli previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

Idoneità professionale

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con codice ATECO specifico per l'attività relativa al

servizio in appalto.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 5 del presente Capitolato o, per le società estere, autorizzazione rilasciata a poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione.

Capacità tecnica e professionale ed economico finanziaria

Il concorrente dovrà presentare un elenco dei principali servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) con l'indicazione degli importi medi che devono essere almeno pari ad una annualità e precisamente ad euro 188.000,00, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Successivamente il possesso dei requisiti dovrà essere provato da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi o dai beneficiari del servizio

Art. 5 – IMPIANTO DI DESTINAZIONE: REQUISITI ED OPERATIVITÀ

L'impianto di destinazione deve essere regolarmente autorizzato per i codici CER 20.01.08 per operazioni di recupero indicate con codice R13 nell'allegato C alla quarta parte del D.Lgs. 152/06.

La scadenza dell'autorizzazione deve essere non anteriore alla data di scadenza di presentazione delle offerte e, se anteriore, l'offerente dovrà dimostrare di averne chiesto il rinnovo sei mesi prima dei termini previsti dalla vigente normativa.

L'impianto deve risultare regolarmente autorizzato ai sensi delle norme richiamate ed essere operativo alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

L'Impresa potrà anche non risultare proprietario o gestore dell'impianto di destinazione ove viene svolto il recupero dei rifiuti, purché dimostri con idonea documentazione di avere la disponibilità al conferimento in impianto per la tipologia ed i quantitativi di rifiuto previsti.

In particolare l'Impresa deve assicurare:

- a) il conferimento dei rifiuti da Lunedì a Sabato;
- b) ogni giorno deve essere possibile lo scarico obbligatoriamente tra le ore 8 e le 12 e, da Lunedì a Venerdì, per almeno altre 3 ore comprese tra le 13 e le 17;
- c) nel caso di festività infrasettimanali la chiusura dell'impianto non potrà in nessun caso protrarsi oltre le 48 ore;
- d) lo scarico dell'automezzo deve avvenire entro 60 minuti dal suo arrivo in impianto;
- e) impianto/i sostitutivo/i da utilizzare nei giorni di chiusura;

Per eventuali inadempienze di cui ai punti precedenti saranno applicate le penali definite al successivo art. 13, con le seguenti deroghe:

- a) per quanto riguarda i giorni di apertura è ammessa la chiusura oltre che in tutti i giorni festivi infrasettimanali anche in altri 3 giorni per anno, purché comunicati con preavviso non inferiore a 7 giorni;
- b) in merito all'orario d'apertura giornaliera, può essere prevista una riduzione solamente se non comporta disagio o maggiori oneri per il Committente, cui compete l'autorizzazione del minore orario proposto.

Cambiamenti degli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere fissati e concordati tra il Comune di Pietra Ligure, la ditta attuale appaltatrice del servizio di gestione dei servizi di raccolta

portata porta dei rifiuti urbani e la ditta appaltatrice del servizio.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione o da un documento di trasporto, secondo le prescrizioni della legislazione vigente, o da altro sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) che dovesse essere previsto dalle norme.

In mancanza del documento di cui sopra l'Impresa è tenuta a non accettare il conferimento.

Sarà cura della ditta attuale appaltatrice del servizio di gestione dei servizi di raccolta portata porta dei rifiuti urbani predisporre il formulario o documento di trasporto, e ritornare al Committente la quarta copia dell'avvenuta consegna entro i termini fissati dalla normativa vigente se trattasi del formulario, e comunque fornire prova certificata secondo la normativa in corso dell'avvenuto recupero del materiale.

L'Impresa è tenuta alla restituzione della copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato ovvero alla dovuta registrazione secondo procedure SISTRI: solamente il regolare completamento di tale fase costituisce titolo dell'Impresa per la fatturazione del servizio reso.

L'Impresa è obbligata a consegnare all'autista conferitore la 3a copia (trasportatore) e la 4 a copia (produttore) del formulario, compilato e regolarmente timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento, con indicazione del peso registrato a destino.

Presso l'impianto di destinazione, ovvero presso la stazione di travaso qualora proposta, deve essere disponibile una pesa per procedere alla pesatura di tutti i mezzi che conferiscono.

La pesa dell'impianto deve essere stata sottoposta a bollatura metrica, in corso di validità. Il Committente si riserva di richiedere la documentazione relativa all'impianto di pesatura ed alla taratura periodica della stessa.

Se nel corso del rapporto contrattuale l'impianto segnalato dalla ditta appaltatrice si trovasse nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto per cause di forza maggiore opportunamente documentate, lo stesso potrà essere sostituito, dall'Impresa appaltatrice, con altro idoneo impianto atto a ricevere il rifiuto oggetto della presente gara, previa richiesta scritta, dimostrazione dei requisiti del nuovo impianto e autorizzazione scritta del Committente.

Il servizio oggetto dell'appalto è relativo al recupero delle frazioni di rifiuti di cui all'art. 1, mediante l'utilizzo di metodi, tecnologie e misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 6 – CONFORMITÀ DEL RIFIUTO E VERIFICHE

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata dal Comune attraverso una campagna di analisi merceologiche per Frazione Organica Umida a carico dell'impresa. L'impresa potrà altresì eseguire in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio ed a sue spese analisi merceologiche.

L'eventuale campagna di analisi merceologiche dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione; per tale motivo occorrerà comunicare, con debito anticipo ed a mezzo fax e/o PEC e/o mail, giorno ed orario di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice riscontri, alla presenza di un rappresentante della committente, che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata (rifiuti biodegradabili di cucine e mense - codice CER 20.01.08), ovvero di presenza di materiale non orga-

nico, in misura superiore al 10% in peso dei rifiuti conferiti, la stessa ha l'obbligo di darne immediato avviso, mediante telefax, al Comune.

Se le difformità qualitative vengono successivamente riscontrate in forma reiterata, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di chiedere la compilazione di un verbale in contraddittorio.

In tal caso i rifiuti sono respinti con addebito alla committente dei conseguenti oneri per movimentazione, trasporto e trattamento del percolato.

La committente, effettuate le necessarie verifiche, adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti.

Art. 7 – PREZZO OFFERTO

Il prezzo corrisposto per il servizio di pretrattamento, cernita e di trattamento con recupero del rifiuto è quello presentato, per la frazione prevista, in sede di gara dall'aggiudicatario.

Tale prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto ed indipendente da ogni eventualità.

Tutti gli oneri ed obblighi specificati nel presente art., negli altri articoli del Capitolato Speciale d'Oneri e negli altri documenti costituenti il contratto si intendono quindi accettati dall'Impresa in base ai suoi calcoli di convenienza e pertanto sono compresi nel prezzo offerto. In particolare il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri di sicurezza per l'attività dell'Impresa, compresi gli oneri riferibili a rischi interferenziali ed ogni altro onere derivante dall'attività oggetto del presente contratto.

Gli importi liquidati all'Impresa sono quelli derivanti dall'applicazione dei prezzi unitari di contratto alle quantità di rifiuti conferiti all'impianto di destinazione, essendo i quantitativi indicati per ognuno dei due lotti utili solamente per la determinazione dell'importo presunto della gara e dell'importo di affidamento.

Nessun compenso spetterà all'Impresa qualora nella durata del contratto non fossero raggiunti i quantitativi previsti.

Art. 8 – AFFIDAMENTO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio sarà affidato per un periodo di mesi diciotto, ovvero presumibilmente dal 01.07.2019 al 31.12.2020.

Tale termine decorrerà dal giorno successivo a quello di stipula del contratto.

È comunque facoltà del Committente di far decorrere il servizio anche prima dell'avvenuta stipula del contratto. In tal caso, ad avvenuta aggiudicazione definitiva, il Committente provvederà a dare comunicazione all'Impresa, anche solo via fax, del giorno da cui decorre il servizio.

Con la partecipazione alla gara, l'Impresa accetta la possibilità che il servizio possa avvenire sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, e prima della data di scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ma tale fatto non costituisce in alcun modo impegno del Committente alla sottoscrizione del contratto che resta inoltre subordinata alla positiva verifica dei requisiti prescritti in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del medesimo D.Lgs.

Art. 9 – CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa partecipante si impegna a costituire la cauzione provvisoria intestata al Comune di Pietra Ligure pari al **2% dell'importo a base di gara** da costituirsi nei modi previsti all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla data limite di presentazione dell'offerta, dovrà essere accompagnata dall'impegno del garante, verso il

concorrente, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C. nonché la clausola di pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare, all'atto della stipula del contratto medesimo, garanzia fideiussoria, costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio oggetto del contratto.

Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'importo delle cauzioni può essere ridotto del 50 % se l'impresa è in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni e a copertura degli oneri derivanti da inadempienze contributive e retributive dell'Esecutore, fatto salvo l'esperimento di altre azioni da parte della Società.

Tale garanzia potrà essere presentata tramite polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o polizza rilasciata da intermediario finanziario autorizzato ex D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della Società Appaltante. Tale dichiarazione sarà rilasciata, entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte dell'Impresa degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale impiegato nell'appalto e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto.

Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

La garanzia potrà essere progressivamente svincolata secondo le disposizioni dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili.

Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa, nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultima se chiamata direttamente in causa.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, per i danni cagionati a terzi, inclusi tra questi dipendenti, rappresentanti ed incaricati del Committente.

La polizza deve essere stipulata almeno per i seguenti massimali :

Responsabilità Civile verso i Terzi: massimale unico di € 3.000.000 (euro tremilioni).

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro: massimale per sinistro € 3.000.000 (euro tremilioni), per prestatore infortunato € 1.500.000 (euro unmilione cinquecentomila) con l'avvertenza che le suddette cifre non costituiscono comunque limite alla responsabilità dell'Impresa.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziatoe, ovvero le stesse dovranno esibire analoghe polizze.

In caso di subappalto, le medesime coperture assicurative devono essere prodotte dal subappaltatore.

L'Impresa deve trasmettere al Committente copia della polizza prima dell'effettivo inizio del servizio e copia della quietanze alle successive scadenze.

La copertura assicurativa deve rimanere attiva per tutta la durata del contratto.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione del servizio per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 11 – ONERI DELL'IMPRESA

L'Impresa è responsabile verso il Committente delle prestazioni di cui al presente capitolato, del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti.

L'Impresa non può interrompere il servizio per propria autonoma decisione e neppure per divergenze con il Committente: ogni riserva o divergenza da parte dell'Impresa può essere segnalata con le modalità di cui al successivo art. 24 e, in assenza di accordo, sarà definita come previsto allo stesso art. di Capitolato.

L'Impresa nell'effettuazione del servizio è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) restituire la copia del formulario compilato e regolarmente timbrato e firmato (ovvero alla dovuta registrazione secondo procedure SISTRI), con l'avvertenza che solamente il regolare completamento di tale fase costituisce titolo per la fatturazione del servizio reso;
- b) inviare mensilmente report sui quantitativi di rifiuti conferiti suddivisi per ciascun Comune produttore, e l'invio di tale report deve precedere l'emissione della fattura;
- c) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle altre forme di previdenza obbligatorie previste dalle disposizioni normative in vigore, o che potranno intervenire durante l'esecuzione della fornitura. Nell'esecuzione del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi locali integrativi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. L'Impresa dovrà essere in ogni momento in grado di dimostrare l'osservanza delle disposizioni in materia previdenziale, assicurativa ed assistenziale mediante documentazione comprovante il versamento di quanto dovuto, nonché copia dei pagamenti;

- d) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'art. 20 del presente Capitolato Speciale d'Oneri; l'Impresa risponderà del pregiudizio arrecato a persone e cose di terzi in tutti i casi in cui il pregiudizio debba essere indennizzato o risarcito, sollevando la Società da ogni pretesa che al riguardo venisse rivolta contro di essa;
- e) l'Impresa è tenuta ad informare tempestivamente la Società di eventuali infortuni occorsi al personale della stessa o di terzi nello svolgimento di attività che coinvolgono mezzi e personale della Società all'interno dell'impianto dell'Impresa;
- f) completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso;
- g) l' Impresa dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni del C.C.N.L. e degli accordi locali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ricadendo su di esso ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortunio, qualunque ne sia la natura e la causa, tenendone, pertanto, sollevata la Società e il personale dalle stesse dipendente;
- h) è fatto divieto all'Impresa ed ai suoi eventuali subappaltatori, salvo autorizzazione scritta della Società, di fare o di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, articoli, disegni, fotografie o filmati delle attività oggetto del presente affidamento o comunque di divulgare notizie riservate acquisite nell'espletamento del servizio.

Art. 12 – RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA

Subito dopo l'affidamento del servizio, l'Impresa è tenuta ad indicare il nominativo di un suo rappresentante con cui la Società potrà mantenere tutti i rapporti relativi al contratto, sia di natura tecnica che amministrativa.

Il Rappresentante designato da parte dell'Impresa deve essere sempre reperibile telefonicamente per tutta la durata del contratto.

L' Impresa risponderà dell'idoneità del proprio Rappresentante e di tutto il proprio personale in genere.

Art. 13 – PENALITÀ PER INTERRUZIONE O RITARDATO AVVIO DEL SERVIZIO

L'Impresa è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto, fatte salve causa di forza maggiore rientrando in questa fattispecie la chiusura dell'impianto disposta per calamità od eccezionali eventi meteorici.

Si precisa che non rientra tra le cause di forza maggiore il raggiungimento dei quantitativi massimi autorizzati al conferimento in impianto, anche limitatamente alla tipologia (codice CER 20.01.08) oggetto del contratto, ovvero la sospensione dell'attività disposta da Organi di controllo.

In tali casi l'Impresa dovrà ovviamente sospendere il ritiro dei rifiuti, ma sarà tenuta a reperire un altro impianto di conferimento avente i requisiti di cui all'art. 5 del presente capitolato.

Qualora l'Impresa non proceda ad indicare un nuovo impianto di conferimento, sarà comunque tenuta a rifondere i maggiori costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'attuale appaltatrice del servizio di gestione, ambientalmente sostenibile, dei servizi di raccolta portata porta dei rifiuti urbani, comprese tutte le frazioni differenziabili, trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero, trattamento, smaltimento, nonché spazzamento stradale e gestione del Centro Comunale di raccolta, sia con servizio porta a porta che presso EcoCentro, provenienti dal territorio del Comune di Pietra Ligure.

Con riferimento agli obblighi di apertura ed operatività dell'impianto fissati al precedente art. 5, saranno applicate le seguenti penali in caso di inadempienza :

- a) mancata apertura giornaliera dell'impianto € 100 / giorno
- b) ridotta apertura oraria in giorno di conferimento da parte della Società € 20/ora

- c) tempo di scarico superiore ad ore 1 € 30 / ora per mezzo in attesa
- d) mancata restituzione del formulario timbrato e firmato con indicazione del peso a destino € 10 / giorno per formulario

Ogni contestazione con applicazione della penale sarà prontamente inviata dal Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo mail al Rappresentante dell'Impresa.

Entro 5 giorni dalla contestazione l'Impresa potrà comunicare le proprie deduzioni alla Società sui fatti specifici contestati. Qualora dette deduzioni non siano accettabili a giudizio insindacabile della Società, si procederà all'applicazione delle penali come sopra definite.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a porre immediatamente in essere i necessari interventi correttivi per la risoluzione dei disservizi o ritardi contestati dalla Società.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Impresa, da parte della Società, per i danni causati per qualsiasi titolo dai ritardi verificatisi.

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza. Il Committente ha inoltre la facoltà di avvalersi dell'incameramento anche parziale della cauzione definitiva, ed in tal caso sarà onere dell'Impresa ricostituire la cauzione nell'importo originario.

L'Impresa non può interrompere il servizio per divergenze con il Committente inerenti l'applicazione di penali o di qualsiasi altra natura.

Ogni riserva o divergenza da parte dell'Impresa può essere segnalata con le modalità di cui al successivo art. 24 e, in assenza di accordo, sarà definito come previsto allo stesso art. di Capitolato.

Art. 14 – PAGAMENTI

L'Impresa procederà ad emettere fattura mensile per i conferimenti effettuati nel mese.

Ai fini della fatturazione farà fede il peso riscontrato a destino.

Il pagamento avverrà tramite bonifico a 60 giorni data fattura fine mese, purché la fattura sia ricevuta entro 7 giorni dalla sua emissione.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC, a frequenza quadrimestrale.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 che impone al Committente di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito.

Ai fini dell'applicazione della disposizione sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010, il contratto sarà individuato dal codice CIG della gara e tale codice dovrà sempre essere indicato in fattura.

All'atto del contratto, l'Impresa è tenuta ad indicare :

- estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, specificando se lo stesso è "dedicato" o meno allo specifico contratto;
- generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Impresa è inoltre obbligata a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale variazione dei dati suddetti.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Committente procederà, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- tardiva trasmissione della fattura;
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 15 – VARIAZIONI CONTRATTUALI E/O DEI CONFERIMENTI

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni in riferimento ai presunti quantitativi di contratto fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Quanto sopra poiché i rifiuti avviati a trattamento provengono da raccolta domiciliare porta a porta la cui quantità non può essere esattamente definita o limitata a priori, dipendendo da abitudini dei cittadini o da fattori atmosferici.

Per eventuali altre variazioni contrattuali si procederà in accordo alle disposizioni del citato art. 106 D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti sono fissi ed invariabili, anche in presenza di proroga del contratto.

Art. 17 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Trova applicazione l'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Committente provvederà a comunicare all'Impresa all'atto della sottoscrizione del contratto il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto (indicato come direttore dell'esecuzione), i cui compiti sono fissati dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché dagli artt. 299, 300 e 301 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 nel testo vigente fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Impresa è tenuta a conformarsi a tutte le direttive impartite nel corso dell'appalto dal Direttore dell'esecuzione.

Art. 19 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

L'Impresa risponderà totalmente ed incondizionatamente dell'esecuzione a regola d'arte del servizio e nel pieno rispetto di tutte le norme, tenendo sollevate ed indenni, da responsabilità sia civile che penale, per qualsiasi causa od infortunio connesso al servizio, anche nei confronti di terzi, il Committente.

Restano a carico dell'Impresa, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare danni a opere, ambiente, persone e cose, come pure ogni onere conseguente la necessità a ripristini di opere o a risarcimenti di danni a luoghi o a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Art. 20 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (e comunque prima dell'avvio dei conferimenti), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione il DUVRI – documento unico per la valutazione dei rischi da interferenza - redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

In particolare e non in modo esaustivo, l'Impresa è obbligata a comunicare alla Società le disposizioni tutte cui gli autisti dovranno attenersi per effettuare il conferimento in piena sicurezza, considerando la struttura dell'impianto, i tipi di automezzi, le interferenze con i mezzi d'opera dell'impianto e degli altri conferitori.

La mancata presentazione del DUVRI ex D.Lgs. 81/08 potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione.

L' Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di terzi.

L'Impresa deve notificare immediatamente alla Società, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni di contratto, che abbia coinvolto personale e/o mezzi o attrezzature della Società.

Art. 21 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del codice civile, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione della prestazione.

Art. 22 - SUBAPPALTO

I subappalti dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le Ditte subappaltatrici, qualora impiegate in attività previste dall'art. 212, comma 7 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, dovranno essere iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali, che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria relativa al servizio avuto in subappalto. In ogni caso l'eventuale affidamento dei servizi in subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Pietra Ligure e non esonera l'Impresa Appaltatrice dagli obblighi assunti col presente capitolato, che resta l'unica responsabile del buon esito e della perfetta esecuzione dei servizi.

Art. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società ha facoltà di risolvere il contratto:

1. quando l'Impresa si rende responsabile di frode e grave inadempienza nella condotta del servizio, in accordo alle previsioni dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
2. in caso di interruzione del servizio per più di tre giorni lavorativi consecutivi, fatti salvi i casi di forza maggiore e le deroghe previste al precedente art. 5;
3. ripetuti inadempimenti con impossibilità di scarico in impianto di mezzi del Committente;

4. mancata stipula o rinnovo delle coperture assicurative di cui all'art. 10 del presente capitolato.

La risoluzione per le cause di cui ai punti 1) e 2) opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la Società avanzerà richiesta di risarcimento per i danni subiti per il mancato espletamento del servizio e per altri motivi imputabili all'inadempienza dell'Impresa.

Negli altri casi il Committente procederà come di seguito descritto:

- 1) contesta il fatto all'Impresa, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), assegnando un tempo per la regolarizzazione della situazione riscontrata;
- 2) l'Impresa, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, potrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni.

In caso di risoluzione contrattuale, il Committente provvederà a incamerare la cauzione, a segnalare il fatto all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e ad affidare le prestazioni in danno dell'Impresa provvedendo, laddove occorra, ad eventuali segnalazioni alle Autorità competenti.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 24 - RISERVE E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o PEC o a mano all'Ufficio Protocollo del Committente, in tal caso avendo cura di farsi rilasciare idonea ricevuta.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra il Committente e l'Impresa, e che non fossero risolte tra le parti in via bonaria o comunque con la procedura di cui sopra, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Savona: è quindi espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Art. 25 - SPESE DI CONTRATTO E DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente.

In particolare sono a carico dell'Impresa le spese dell'eventuale registrazione e di bollo del contratto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi.

L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 30.12.1982 n° 955.

Art. 26 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di protezione dei dati personali, ogni ditta partecipante alla gara è portata a conoscenza di quanto segue:

1. Le finalità per cui i dati concernenti l'**Impresa**, i suoi legali rappresentanti o procuratori, i suoi direttori tecnici ed i suoi rappresentanti in genere, sono raccolti, registrati o memorizzati sono:
 - compilazione di anagrafiche e statistiche interne
 - adempimenti contabili e fiscali
 - gestione del credito
 - ricerche di mercato
 - altri obblighi previsti da norme di legge civilistiche e fiscali
2. L'elaborazione dei dati avviene con mezzi informatici, manuali e telematici e con l'osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e della riservatezza dei dati.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi di legge ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.
4. I dati acquisiti relativi ad ogni concorrente potranno essere comunicati, qualora la comunicazione risultasse necessaria o funzionale all'esecuzione delle procedure di gara o del contratto o allo svolgimento dell'attività del Comune di Pietra Ligure, ai seguenti soggetti:
 - professionisti aventi ruolo nella gestione della gara e del contratto
 - studi legali
 - istituti di credito
 - società di informazioni economiche
 - società di revisione del bilancio
 - Pubbliche Autorità od Amministrazioni
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietra Ligure con sede a Pietra Ligure (SV), piazza Martiri della Libertà, 30 che procederà alla conservazione dei dati per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.
6. In applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l'**Impresa** (o i Suoi rappresentanti) potrà ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati le siano messi a disposizione in modo intelligibile.

L'Impresa potrà altresì chiedere:

- di conoscere l'origine dei dati e la logica e finalità del trattamento
- la cancellazione o trasformazione in forma anonima
- l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi

L'**Impresa** si impegna per contro a dare piena applicazione alle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101 per protezione dei dati della società.

Art. 27 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DELLA LEGALITÀ E LA TRASPARENZA DEGLI APPALTI PUBBLICI

In ottemperanza al "Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici" siglato il 14.11.2017 tra Prefettura di Savona (Ufficio Territoriale di Governo), Provincia di Savona e Comuni della Provincia di Savona, tra i quali il Comune di Pietra Ligure, la ditta dovrà accettare le seguenti clausole:

- a.6.1. previsione della clausola risolutiva espressa – da attivare in caso di informazioni antimafia interdittive, al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;
- a.6.2. in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del contratto o del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno. Le somme così acquisite dalla stazione appaltante

saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità;

a.6.3. acquisizione:

- della dichiarazione dell'impresa di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- della dichiarazione dell'impresa di non essersi accordata e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

a.6.4. impegno della ditta a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione lavori;

a.6.5. impegno della ditta a denunciare, dandone notizia alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti;

a.6.6. fermo restando l'esigenza di salvaguardare il principio di leale concorrenza tra operatori:

- impegno della ditta a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara medesima ad imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara;
- impegno della ditta a non stipulare subcontratti per le stesse forniture o servizi con imprese che hanno partecipato autonomamente al bando di gara.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

La ditta Appaltatrice si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza della tipologia dello stesso.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e da applicarsi le disposizioni di legge che regolano la materia.